

PATTO DI INTEGRITÀ

-Approvato con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 65 del 01/02/2023-

VISTO

l'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE" e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico e di Comportamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio;

il Modello di Organizzazione e Gestione e il relativo Codice Etico adottato dal Consorzio con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 420/2020, ai sensi del d.lgs. 231/2001;

la nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 adottato con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 624/2020;

IL CONSORZIO e L'OPERATORE ECONOMICO CONVENGONO

QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto si applica a tutte le procedure di affidamento di lavori/servizi/forniture, sopra e sotto soglia comunitaria., sia in caso di bando di gara, che in caso di affidamento diretto.
2. Il presente Patto dovrà essere accettato in maniera incondizionata e verrà espressamente richiamato nel contratto, così da formarne parte integrante e sostanziale.
3. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dal Consorzio.
4. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente al Consorzio.
5. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra il Consorzio e l'Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, o affidataria diretta, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

La partecipazione alla procedura di gara implica l'accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel presente Patto.

6. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto si intende accettato dal Consorzio medesimo nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto si intende accettato dal legale rappresentante dell'Operatore economico e/o Imprese ausiliaria/e.

Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto si intende accettato anche dal subappaltatore medesimo.

7. L'operatore economico e il Consorzio sono a conoscenza dei contenuti del presente Patto di integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del medesimo.

Articolo 2 (Obblighi dell'operatore economico)

1. L'operatore economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale del Consorzio, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. L'Operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale del Consorzio, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
4. L'Operatore economico si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Consorzio, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti del Consorzio stesso;
5. Il legale rappresentante dell'Operatore economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
6. Il legale rappresentante dell'Operatore economico segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale del Consorzio. A tal fine l'Operatore economico è obbligato a fornire al Consorzio ogni dichiarazione di garanzia in merito alla presenza all'interno della propria struttura di un sistema organico di procedure, principi, regole che devono essere rispettate e correttamente implementate in applicazione della normativa nazionale vigente e/o della regolamentazione interna. In particolare, è obbligato a riferire in merito alle verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo").
7. L'Operatore economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
8. Il legale rappresentante dell'Operatore economico dichiara:

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.
 - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
 - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
 - di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., verrà disposta l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.
 - di impegnarsi a rendere noti, su richiesta del Consorzio, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.
9. L'Operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 3 (Obblighi dell'Amministrazione)

1. Il Consorzio conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. Ove richiesto dalla disciplina di settore, il Soggetto Attuatore prima della pubblicazione dell'Avviso/Bando o altra documentazione di gara deve accertarsi che il bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti, preveda esplicitamente l'obbligo, da parte dei soggetti partecipanti, di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo. Nella disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la raccolta di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo riveste una fondamentale importanza per risalire ad attività illecite che potrebbero nascondersi dietro strutture societarie
3. Il Consorzio informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di appalto e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
4. Il Consorzio attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento del Consorzio.
5. Il Consorzio aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione alle procedure di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
6. Il Consorzio formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4 (Sanzioni)

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori disposizioni di legge:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà del Consorzio di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali/decurtazioni.

2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dal Consorzio per i successivi tre anni.

Articolo 5 (Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6 (Durata)

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Il contenuto del presente documento potrà essere integrato da altri eventuali Protocolli di legalità.